# Regolamento concernente la protezione contro il fumo

del 24 aprile 2013 (stato 1° giugno 2023)

## IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge federale) e l'ordinanza concernente il fumo passivo del 28 ottobre 2009 (di seguito ordinanza federale);

visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria);

visto l'articolo 35 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), 1

#### decreta:

# Capitolo primo Protezione dal fumo passivo

### Campo d'applicazione

**Art. 1** Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

#### Principio

**Art. 2** 1È decretato il divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.<sup>2</sup>

<sup>1bis</sup>Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell'art. 52 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> della legge sanitaria.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

<sup>3</sup>Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici. <sup>4</sup>Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l'apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

<sup>5</sup>Il gestore o responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei luoghi di cui all'art. 7 dell'ordinanza federale.<sup>4</sup>

#### Spazi adibiti ai fumatori

Art. 3 1È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale.

<sup>2</sup>Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l'art. <sup>4</sup> dell'ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l'articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

<sup>3</sup>La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b RLear.

<sup>4</sup>I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

#### Vigilanza

Art. 4 La vigilanza sul rispetto del divieto compete:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cpv. introdotto dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

- a) all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori;
- b) all'Ufficio di sanità per gli altri locali.

### Capitolo secondo Protezione dei giovani

#### **Principio**

**Art. 5** ¹La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni è vietata.<sup>5</sup> ¹bisPer prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell'art. 52a cpv. 1 e 4 della legge sanitaria.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso.

#### Distributori automatici

**Art. 6**<sup>7</sup> La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall'art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo.

#### Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

**Art. 7** Il responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di prodotti per fumatori ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l'Ufficio del medico cantonale.<sup>8</sup>

<sup>2</sup>I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.<sup>9</sup>

<sup>3</sup>A scopo preventivo e informativo, l'Ufficio del medico cantonale può ordinare test d'acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d'informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

# Capitolo terzo Disposizioni penali e finali

#### Disposizioni penali

**Art. 8**1Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell'art. 5 della legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali contenute negli art. 52 e 52a della legge sanitaria e nel presente regolamento sono punite in virtù dell'art. 95 della legge sanitaria. 10 2II persequimento penale è di competenza:

- a) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per le infrazioni relative al divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone:<sup>11</sup>
- b) del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi per le violazioni del divieto di vendere prodotti per fumatori ai minori di 18 anni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione;<sup>12</sup>
- c) dell'Ufficio di sanità per le altre infrazioni.

<sup>3</sup>Le infrazioni constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all'Ufficio competente ai sensi del cpv. 2.

<sup>4</sup>Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### Contravventori

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cpv. introdotto dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lett. modificata dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lett. modificata dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148; precedenti modifiche: BU 2014, 456; BU 2017, 442.

**Art. 9**<sup>13</sup> <sup>1</sup>In caso di violazione del divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, in locali chiusi oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

<sup>2</sup>In caso di violazione del divieto di distribuzione e vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.

#### Norma transitoria

Art. 10 È concesso un periodo transitorio di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per dotare i distributori automatici già in uso di sistemi che rendano impossibile la vendita ai minori di 18 anni.

### Norma abrogativa

**Art. 11** Il regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.

#### Entrata in vigore

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013.

Pubblicato nel BU 2013, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.